



COMUNE DI VALDOBBIADENE

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Costituzione del fondo	3
Articolo 3 - Destinazione del fondo	3
Articolo 4 - Trattamento accessorio	4
Articolo 5 - Entrata in vigore	5

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore entrate.

Articolo 2 - Costituzione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito apposito fondo incentivante.
2. Il fondo incentivante è alimentato dalla seguente fonte di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 - Destinazione del fondo

1. La ripartizione del fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate (in ogni caso non superiore al 20%) e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente (in ogni caso non inferiore all'80%) è stabilita annualmente con provvedimento della giunta comunale tenuto conto delle effettive necessità di

potenziamento delle risorse strumentali del settore entrate. In caso di assenza della deliberazione di ripartizione la stessa si intende fissata rispettivamente al 10 e al 90 per cento.

Articolo 4 - Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali e sono erogabili successivamente all'approvazione del conto consuntivo. La ripartizione avviene secondo i seguenti criteri:
 - 75 per cento al personale dell'ufficio tributi;
 - 5 per cento al responsabile dell'IMU;
 - 5 per cento al personale con funzione di messo;
 - 5 per cento al personale dello sportello del cittadino;
 - 5 per cento al personale dell'ufficio urbanistica;
 - 5 per cento al personale dell'ufficio ragioneria.
2. Ordinariamente in sede di approvazione del Peg - Piano esecutivo di gestione - (o con analogo provvedimento della giunta comunale) vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato. La liquidazione avviene con provvedimento del segretario comunale, subordinatamente all'acquisizione di una relazione da parte dei responsabili dei servizi interessati.
3. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
5. Eventuali quote del fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.